

Cartelle Pazze al Tesoro.

Per i Colleghi del MEF che hanno ricevuto la notifica di una cartella di pagamento da parte di EQUITALIA per la questione, per la quale si è interessata DIRPUBBLICA, riguardante le somme percepite dalla soppressa Cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria, pubblichiamo lo scadenzario dei ricorsi innanzi le Commissioni Tributarie Provinciali.

Come si evince dalle tabelle qui appresso riprodotte, sono decorsi i termini per ricorrere solamente per le cartelle notificate entro il 1° giugno 2011, in tutti gli altri casi è ancora possibile proporre ricorso giurisdizionale che è l'unico mezzo certo per contrastare il ruolo, se l'Agenzia delle Entrate non dispone i provvedimenti di sgravio.

Il ricorso può essere presentato anche dai Colleghi che hanno pagato la cartella, sempre che la notifica della stessa sia stata eseguita dal 2 giugno 2011 in poi.

Si deve tener conto che, frequentemente, si verificano dei vizi sostanziali nell'atto di notifica con conseguente nullità del medesimo; bisogna, quindi, fare attenzione a cosa risulta scritto nella predetta relata di notifica. Ogni caso è a se e va verificato.

<p><b>Il termine per fare ricorso è di 60 giorni.</b></p>	<p>D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.).</p> <p>ARTICOLO 21 - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO</p> <p><b>Comma 1 - Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.</b></p> <p><i>Comma 2 - Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all' articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.</i></p>
<p><b>Il decorso dei termini processuali è sospeso dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.</b></p>	<p>L. 7-10-1969, n. 742 - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (<i>pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1969, n. 281</i>).</p> <p><b>ARTICOLO 1 - Comma 1 - Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.</b></p> <p><i>Comma 2 - La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale</i></p>

L'interruzione, feriale opera a tutti gli effetti nel processo tributario. Un ricorso indirizzato alla Commissione tributaria (organo di giustizia), si giova, quindi, della sospensione dei termini. In particolare nell'ambito del processo tributario, la sospensione feriale di cui alla L. n. 742/1969 opera per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario (circ. n. 26/D del 4 aprile 2002; circ. n. 133/E del 17 giugno 1999; circ. n. 98/E del 23 aprile 1996). Di conseguenza, la sospensione trova applicazione per: **la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente**; la costituzione in giudizio e il deposito di documenti e di memorie illustrative. Poiché, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che il termine per la proposizione del ricorso ha natura processuale, in quanto ritenuto fondamentale per l'instaurazione del contenzioso tributario, l'istituto della sospensione feriale può ben operare anche ai fini dell'instaurazione del giudizio. In sostanza, il periodo di sospensione riguarda tutti gli atti impugnabili davanti ai giudici tributari, come, ad esempio: l'avviso di accertamento; l'avviso di liquidazione; il provvedimento che irroga le sanzioni; **il ruolo e la cartella di pagamento** e l'impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno	
Notifica	Scadenza	Notifica	Scadenza	Notifica	Scadenza	Notifica	Scadenza	Notifica	Scadenza	Notifica	Scadenza
1/1	2/3	1/2	2/4	1/3	30/4	1/4	31/5	1/5	30/6	1/6	31/7
2/1	3/3	2/2	3/4	2/3	1/5	2/4	1/6	2/5	1/7	2/6	16/9
3/1	4/3	3/2	4/4	3/3	2/5	3/4	2/6	3/5	2/7	3/6	17/9
4/1	5/3	4/2	5/4	4/3	3/5	4/4	3/6	4/5	3/7	4/6	18/9
5/1	6/3	5/2	6/4	5/3	4/5	5/4	4/6	5/5	4/7	5/6	19/9
6/1	7/3	6/2	7/4	6/3	5/5	6/4	5/6	6/5	5/7	6/6	20/9
7/1	8/3	7/2	8/4	7/3	6/5	7/4	6/6	7/5	6/7	7/6	21/9
8/1	9/3	8/2	9/4	8/3	7/5	8/4	7/6	8/5	7/7	8/6	22/9
9/1	10/3	9/2	10/4	9/3	8/5	9/4	8/6	9/5	8/7	9/6	23/9
10/1	11/3	10/2	11/4	10/3	9/5	10/4	9/6	10/5	9/7	10/6	24/9
11/1	12/3	11/2	12/4	11/3	10/5	11/4	10/6	11/5	10/7	11/6	25/9
12/1	13/3	12/2	13/4	12/3	11/5	12/4	11/6	12/5	11/7	12/6	26/9
13/1	14/3	13/2	14/4	13/3	12/5	13/4	12/6	13/5	12/7	13/6	27/9
14/1	15/3	14/2	15/4	14/3	13/5	14/4	13/6	14/5	13/7	14/6	28/9
15/1	16/3	15/2	16/4	15/3	14/5	15/4	14/6	15/5	14/7	15/6	29/9
16/1	17/3	16/2	17/4	16/3	15/5	16/4	15/6	16/5	15/7	16/6	30/9
17/1	18/3	17/2	18/4	17/3	16/5	17/4	16/6	17/5	16/7	17/6	1/10
18/1	19/3	18/2	19/4	18/3	17/5	18/4	17/6	18/5	17/7	18/6	2/10
19/1	20/3	19/2	20/4	19/3	18/5	19/4	18/6	19/5	18/7	19/6	3/10
20/1	21/3	20/2	21/4	20/3	19/5	20/4	19/6	20/5	19/7	20/6	4/10
21/1	22/3	21/2	22/4	21/3	20/5	21/4	20/6	21/5	20/7	21/6	5/10
22/1	23/3	22/2	23/4	22/3	21/5	22/4	21/6	22/5	21/7	22/6	6/10
23/1	24/3	23/2	24/4	23/3	22/5	23/4	22/6	23/5	22/7	23/6	7/10
24/1	25/3	24/2	25/4	24/3	23/5	24/4	23/6	24/5	23/7	24/6	8/10
25/1	26/3	25/2	26/4	25/3	24/5	25/4	24/6	25/5	24/7	25/6	9/10
26/1	27/3	26/2	27/4	26/3	25/5	26/4	25/6	26/5	25/7	26/6	10/10
27/1	28/3	27/2	28/4	27/3	26/5	27/4	26/6	27/5	26/7	27/6	11/10
28/1	29/3	28/2	29/4	28/3	27/5	28/4	27/6	28/5	27/7	28/6	12/10
29/1	30/3			29/3	28/5	29/4	28/6	29/5	28/7	29/6	13/10
30/1	31/3			30/3	29/5	30/4	29/6	30/5	29/7	30/6	14/10
31/1	1/4			31/3	30/5			31/5	30/7		

Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
Notifica	Scadenza	Notifica	Scadenza	Notifica	Scadenza	Notifica	Scadenza	Notifica	Scadenza	Notifica	Scadenza
1/7	15/10	1/8	14/11	1/9	14/11	1/10	30/11	1/11	31/12	1/12	30/1
2/7	16/10	2/8	14/11	2/9	14/11	2/10	1/12	2/11	1/1	2/12	31/1
3/7	17/10	3/8	14/11	3/9	14/11	3/10	2/12	3/11	2/1	3/12	1/2
4/7	18/10	4/8	14/11	4/9	14/11	4/10	3/12	4/11	3/1	4/12	2/2
5/7	19/10	5/8	14/11	5/9	14/11	5/10	4/12	5/11	4/1	5/12	3/2
6/7	20/10	6/8	14/11	6/9	14/11	6/10	5/12	6/11	5/1	6/12	4/2
7/7	21/10	7/8	14/11	7/9	14/11	7/10	6/12	7/11	6/1	7/12	5/2
8/7	22/10	8/8	14/11	8/9	14/11	8/10	7/12	8/11	7/1	8/12	6/2
9/7	23/10	9/8	14/11	9/9	14/11	9/10	8/12	9/11	8/1	9/12	7/2
10/7	24/10	10/8	14/11	10/9	14/11	10/10	9/12	10/11	9/1	10/12	8/2
11/7	25/10	11/8	14/11	11/9	14/11	11/10	10/12	11/11	10/1	11/12	9/2
12/7	26/10	12/8	14/11	12/9	14/11	12/10	11/12	12/11	11/1	12/12	10/2
13/7	27/10	13/8	14/11	13/9	14/11	13/10	12/12	13/11	12/1	13/12	11/2
14/7	28/10	14/8	14/11	14/9	14/11	14/10	13/12	14/11	13/1	14/12	12/2
15/7	29/10	15/8	14/11	15/9	14/11	15/10	14/12	15/11	14/1	15/12	13/2
16/7	30/10	16/8	14/11	16/9	15/11	16/10	15/12	16/11	15/1	16/12	14/2
17/7	31/10	17/8	14/11	17/9	16/11	17/10	16/12	17/11	16/1	17/12	15/2
18/7	1/11	18/8	14/11	18/9	17/11	18/10	17/12	18/11	17/1	18/12	16/2
19/7	2/11	19/8	14/11	19/9	18/11	19/10	18/12	19/11	18/1	19/12	17/2
20/7	3/11	20/8	14/11	20/9	19/11	20/10	19/12	20/11	19/1	20/12	18/2
21/7	4/11	21/8	14/11	21/9	20/11	21/10	20/12	21/11	20/1	21/12	19/2
22/7	5/11	22/8	14/11	22/9	21/11	22/10	21/12	22/11	21/1	22/12	20/2
23/7	6/11	23/8	14/11	23/9	22/11	23/10	22/12	23/11	22/1	23/12	21/2
24/7	7/11	24/8	14/11	24/9	23/11	24/10	23/12	24/11	23/1	24/12	22/2
25/7	8/11	25/8	14/11	25/9	24/11	25/10	24/12	25/11	24/1	25/12	23/2
26/7	9/11	26/8	14/11	26/9	25/11	26/10	25/12	26/11	25/1	26/12	24/2
27/7	10/11	27/8	14/11	27/9	26/11	27/10	26/12	27/11	26/1	27/12	25/2
28/7	11/11	28/8	14/11	28/9	27/11	28/10	27/12	28/11	27/1	28/12	26/2
29/7	12/11	29/8	14/11	29/9	28/11	29/10	28/12	29/11	28/1	29/12	27/2
30/7	13/11	30/8	14/11	30/9	29/11	30/10	29/12	30/11	29/1	30/12	28/2
31/7	14/11	31/8	14/11			31/10	30/12			31/12	1/3